

Roma, 20 maggio 2026

Al Titolare/Responsabile del trattamento e protezione dei dati  
del Ministero dell'Interno  
[rdp@pec.interno.it](mailto:rdp@pec.interno.it)

Al Dirigente dell'Ufficio IV° Relazioni Sindacali  
dell'Amministrazione Civile dell'Interno  
[politichepersonale.relazionisindacali@pec.interno.it](mailto:politichepersonale.relazionisindacali@pec.interno.it)

Oggetto: Richiesta in merito al trattamento dei log nel Registro delle attività (Art. 30 GDPR),  
alla raccolta dei i log e alla previsione di misure tecniche che impediscano agli  
amministratori di alterare i log di sistema (immutabilità).

Per quanto a conoscenza della presente Organizzazione Sindacale codesta Amministrazione  
si sta adeguando alla normativa inerente il trattamento dei dati e il decreto ministeriale del  
15 dicembre 2023 ([https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-06/decreto\\_privacy\\_15.12.2023\\_formato\\_accessibile\\_1.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-06/decreto_privacy_15.12.2023_formato_accessibile_1.pdf)) ne rappresenta un buon inizio.

Risulta inoltre che si sta affrontando il tema della nomina degli amministratori di sistema,  
di cui al provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 aggiornato <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1626716>.

Il GDPR e il citato provvedimento del Garante del 2008 impongono che il trattamento delle  
tracce degli accessi, ossia i log, sia degli utenti che degli amministratori, sia regolamentato,  
documentato e comunicato.

I punti normativi fondamentali sono:

**1. Obbligo di informativa agli interessati (Art. 13 e 14 GDPR)**

*I log degli accessi (audit trail) contengono dati personali (identificativi utente, timestamp, operazioni svolte, indirizzi IP).*

Pertanto, il titolare deve informare gli interessati che tali dati vengono trattati, specificando:

- a) Le finalità (es. sicurezza IT, prevenzione abusi, accountability).
- b) La base giuridica (spesso l'obbligo legale ex art. 32 GDPR o il legittimo interesse).
- c) Il periodo di conservazione.
- d) Chi vi ha accesso (inclusi gli amministratori di sistema).

**2. Obbligo di istruzioni all'autorizzato al trattamento (Art. 29 GDPR)**

Prima di nominare l'amministratore, il titolare deve fornire istruzioni scritte specifiche su  
come trattare i log. L'art. 29 dispone che il personale autorizzato tratti i dati personali

solo su istruzione del titolare o del responsabile. Se i log degli utenti non sono regolamentati, è plausibile che l'amministratore non abbia una base legittima per accedervi.

### **3. Requisiti del Provvedimento Garante 2008 (ancora vigente)**

Il provvedimento del 27 novembre 2008 richiede espressamente:

- a) La designazione individuale e analitica degli ambiti di operatività dell'amministratore.
- b) La tenuta di un elenco aggiornato delle funzioni attribuite.
- c) La registrazione degli accessi logici con sistemi che garantiscano completezza e inalterabilità.

Questo presuppone che il titolare abbia definito a priori quali log l'amministratore può consultare e con quali finalità.

### **4. Separazione dei ruoli e conflitto di interessi**

Un aspetto critico spesso trascurato: l'amministratore di sistema non dovrebbe mai poter modificare o cancellare i log dei propri accessi (o almeno non in modo incontrollato).

Il titolare deve definire procedure che impediscano all'amministratore di agire sui log che lo riguardano (principio di separazione dei compiti), altrimenti si vanifica il controllo

### **Conclusione operativa**

Prima della nomina degli Amministratori di sistema si chiede di conoscere quanto segue:

1. Come verrà gestito il trattamento dei log nel Registro delle attività (Art. 30 GDPR).
2. L'informativa (ovvero parte della stessa) prevista per i dipendenti/utenti riguardante la raccolta dei log.
3. Se sono previste misure tecniche che impediscano agli amministratori di alterare i log di sistema (immutabilità).

In ultima istanza si richiama verbatim quanto previsto dal summenzionato provvedimento del Garante 2008 in merito alla valutazione delle caratteristiche soggettive (punto a.) previste per la designazione di tali figure: l'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Il Coordinatore Generale FLP Interno  
Dario Montalbetti

